



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

8 maggio 2014 – Unica Convocazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 3 all’Ordine del Giorno della Parte Ordinaria

(redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato)

Via Angelo Rizzoli 8 - 20132 Milano

Capitale sociale €475.134.602,10 Registro Imprese e Codice Fiscale/Partita IVA n. 12086540155 R.E.A. 1524326

Punto n. 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea - Parte Ordinaria

Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Sindaco Supplente, avv. prof. Vincenzo Mariconda, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 12 giugno 2013, così come, successivamente, in data 28 marzo 2014, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal termine dell'Assemblea dei Soci convocata per l'8 maggio 2014 il Sindaco Effettivo, prof. Franco Dalla Sega. Siete quindi chiamati alla nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai sensi delle rilevanti disposizioni normative e statutarie al fine di integrazione del Collegio Sindacale.

Al riguardo si segnala quanto segue:

- il prof. Dalla Sega e l'avv. prof. Vincenzo Mariconda erano stati nominati in occasione dell'Assemblea del 2 maggio 2012 che aveva provveduto alla nomina del Collegio Sindacale in carica, il primo essendo tratto dalla lista "di maggioranza" ed il secondo dalla lista "di minoranza". In quest'ultima lista (presentata da Pandette S.r.l.) erano presenti, oltre all'avv. Giuseppe Lombardi, nominato in quella sede quale Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, il prof. Mario Massari, quale altro candidato alla carica di Sindaco Effettivo, e, oltre all'avv. prof. Vincenzo Mariconda, l'avv. Nicola Grigoletto, quale candidato alla carica di Sindaco Supplente (la lista è consultabile in particolare sul sito internet della Società, sezione Governance/Assemblee dei Soci/ArchivioAssemblee-2012);

- l'Art. 21 dello Statuto sociale (consultabile in particolare sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it sezione Governance) prevede, per quanto può rilevare, quanto qui di seguito riportato:

“Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio - da parte di soci che risultino detenere, da soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del capitale sociale che sarebbe necessaria

alla presentazione delle liste medesime come determinata o richiamata dal presente statuto, non essendo comunque consentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo sempre come sopra definito nel presente articolo) o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci a cui non è consentita la presentazione di candidature. La presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al sindaco effettivo di minoranza così nominato. In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.”;

- non trovano quindi applicazione per la nomina di cui si tratta le disposizioni statutarie e di legge previste per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale attraverso il c.d. voto di lista (salvo per quanto richiamato dalla disposizione sopra citata) così come, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria contenuta nell'Art. 27 dello Statuto sociale, le disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi;

- dunque la nomina di un Sindaco Effettivo in sostituzione del prof. Dalla Sega è previsto avvenga con votazione a maggioranza relativa (in particolare senza vincolo di lista), mentre la nomina di un Sindaco Supplente, in sostituzione del prof. avv. Mariconda, è previsto avvenga, innanzi tutto, scegliendolo fra i due suddetti candidati non eletti indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo o Supplente. In ogni caso deve essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio. Tale documentazione - che dovrà risultare aggiornata rispetto a quanto già presentato in sede di presentazione della lista per il rinnovo dell'intero Collegio nel caso di candidati già ivi presenti - è indicata nell'ambito del medesimo Art. 21 dello Statuto sociale, trattandosi di curriculum vitae del candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società (elenco che, per analogia rispetto a quanto previsto dall'Art. 2400 ultimo comma del Codice Civile, è ritenuto essere riferito alla data dell'Assemblea, in assenza di differenti comunicazioni di aggiornamento trasmesse alla Società), nonché dichiarazioni con le quali il candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità: 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente; e 2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'Art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Si ricorda inoltre che:

- in adesione alle indicazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, è previsto in particolare che i Sindaci siano scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti in virtù dei medesimi criteri previsti per qualificarsi come Amministratore indipendente attualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in base alle relative previsioni del Codice stesso (indicati nell'ambito della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2013, consultabile, allorché pubblicata nei termini prescritti, in particolare sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it sezione Governance/Relazioni Corporate Governance/2014, e comunque segnalati al termine della presente Relazione per quanto rilevante¹). Gli aventi diritto sono quindi invitati a tenere conto di quanto sopra e ad accompagnare le candidature presentate da conforme dichiarazione da parte del candidato che attesti sotto la propria responsabilità l'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi di tali criteri;

- i membri del Collegio Sindacale quali previsti dallo Statuto sociale - nel numero di tre effettivi e tre supplenti - debbono essere in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'Art. 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale Decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere. In merito - premesso che in virtù del Decreto medesimo, con riguardo al Collegio Sindacale della Società, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono possedere i requisiti di cui all'Art.1 comma 1 del suddetto Decreto ministeriale, ovvero essere iscritti al Registro dei revisori contabili e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni - si ricorda che: i) tutti gli attuali membri, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale, tranne l'avv. Giuseppe Lombardi, risultano possedere i suddetti requisiti attinenti all'iscrizione al Registro dei revisori contabili ed all'esercizio di attività di revisione legale dei conti, e ii) con riferimento ai due sopra indicati candidati non eletti presenti nella lista presentata da Pandette S.r.l. in funzione della nomina dell'intero Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea del 2 maggio 2012, il prof. Mario Massari aveva dichiarato di possedere anche tali ultimi requisiti.

Allorché invece non si addivenga alla nomina di un Sindaco Supplente in base a quanto sopra, si procederà secondo quanto sempre stabilito nelle sopra indicate rilevanti disposizioni statutarie, e quindi l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con votazione a maggioranza relativa previa presentazione di candidature - corredate dalla medesima suddetta documentazione prevista - da parte di soci che qui tuttavia debbano detenere, da soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del capitale sociale che sarebbe necessaria alla presentazione di una lista in caso fosse da deliberare la nomina dell'intero Collegio (ovvero almeno pari al 2,5% del capitale ordinario), non essendo comunque consentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale ordinario o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente (e non venendo comunque computati gli eventuali voti di tali soggetti). In tal caso coloro che presentino una proposta di nomina (che appunto sarà considerata nel caso non si addivenga alla nomina di un candidato già presente nella sopra ricordata lista "di minoranza" già presentata in funzione della nomina dell'intero Collegio Sindacale) sono richiesti di dichiarare la detenzione di una suddetta quota di partecipazione al capitale sociale nonché unire una dichiarazione - da riferirsi anche alla data dell'Assemblea - di assenza di una delle situazioni che, in virtù dello Statuto sociale, impediscano la presentazione stessa, ferma restando la possibilità di presentare altresì una dichiarazione (sempre da riferirsi anche alla data dell'Assemblea) in merito ad eventuali rapporti con soci di controllo o di maggioranza relativa quale raccomandata dalla Consob, con riferimento alla presentazione di una lista per il rinnovo dell'intero organo di controllo, nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Al fine di comprovare la detenzione della suddetta quota di capitale sociale, è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione, ovvero la comunicazione finalizzata alla legittimazione all'intervento in Assemblea, rilasciata da parte di un intermediario autorizzato, precisandosi che tale detenzione dovrà essere comunque comprovata alla c.d. "record date" indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La certificazione o comunicazione dovrà comunque pervenire alla Società al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari.

In considerazione di quanto sopra, pur non essendo previsti termini preventivi per la presentazione di proposte da disposizioni legali o statutarie, gli aventi diritto che intendano presentare in Assemblea una proposta di nomina possono anche anticipare la stessa, rispetto alla data

dell'Assemblea medesima, depositandola, con la relativa documentazione a corredo di cui sopra (e facendo comunque pervenire l'idonea certificazione comprovante la propria quota di capitale sociale alla c.d. "record date" indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero la comunicazione relativa alla legittimazione all'intervento all'Assemblea, rilasciata da un intermediario autorizzato), presso la sede sociale o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo rscmediagroupspa@rcs.legalmail.it (al riguardo si precisa di trasmettere congiuntamente alla suddetta documentazione informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito ed un recapito telefonico di riferimento). In tal caso tempestiva informativa in merito alla presentazione della proposta verrà fornita sul sito internet della Società, nella sezione dedicata all'Assemblea. Si ricorda inoltre, in caso di presentazione della candidatura per la nomina a Sindaco Effettivo di un attuale Sindaco Supplente della Società, di presentare una proposta anche ai fini dell'eventuale nomina di un nuovo Sindaco Supplente.

Milano, 28 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Provasoli

ⁱ Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un Amministratore non è considerato, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole ai sensi di legge, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge il controllo o un'influenza notevole sulla Società o - ad un patto parasociale che, pur non rientrando nelle suddette ipotesi, preveda obblighi di consultazione e veda quali partecipanti soggetti, o loro controllanti, che complessivamente, in via diretta o indiretta, detengano una partecipazione al capitale ordinario della Società che consentirebbe, allorché gli obblighi parasociali fossero relativi al voto nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, il controllo o l'influenza notevole sulla Società stessa ai sensi di legge (di seguito un "patto parasociale di consultazione"), precisandosi che sono equiparati a tali patti parasociali quelli aventi le medesime caratteristiche indicate, anche se cessati ma esistenti alla data di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua società controllata di rilevanza strategica (essendo considerate come tali le società controllate RCS Libri S.p.A. ed Unidad Editorial S.A.) o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole ai sensi delle applicabili disposizioni di legge ovvero partecipi ad un "patto parasociale di consultazione", o ancora di una società controllata da tale società o ente (precisandosi che sono equiparati a tali patti parasociali quelli aventi le medesime caratteristiche indicate, anche se cessati ma esistenti alla data di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica);

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale o, in particolari ipotesi, anche di diversa natura (non rilevando invece rapporti di cortesia):

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o esercita su di essa un'influenza notevole o partecipa ad un "patto parasociale di consultazione", ovvero con una società da tale soggetto controllata, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo (precisandosi che sono equiparati a tali patti parasociali quelli aventi le medesime caratteristiche indicate, anche se cessati ma esistenti alla data di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica);

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata dalla, o controllante la, Società medesima, o da un soggetto partecipante ad un "patto parasociale di consultazione" (anche cessato allorché esistente alla data di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica), o da società controllata da un tale soggetto, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In merito a quanto sopra, si precisa che:

- per "esponenti di rilievo" di una società o di un ente si intendono: il presidente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato;

- per "rete" della società incaricata della revisione legale, di cui al punto g), si considera la definizione prevista per legge, o in mancanza o in via integrativa, quella contenuta nel documento "Principi sull'indipendenza del revisore" emanato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

- per "significativa" relazione economica, finanziaria o professionale, o, in particolari ipotesi, di altra natura, di cui al punto c), si intende una relazione di tale rilevanza da poter condizionare l'autonomia di giudizio di un Amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico, operandosi una valutazione al riguardo che tenga conto sia dei relativi valori assoluti che della valenza sulla generale situazione, in particolare economico-finanziaria, dell'interessato o dei soggetti a lui legati;

- per "stretto familiare" di cui al punto h) si intende un genitore, un figlio, il coniuge non legalmente separato, le conviventi more uxorio del soggetto considerato e altri suoi familiari se conviventi con quest'ultimo.